



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO



ELEZIONI REGIONALI 2020

LA PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

17 agosto 2020

INDICE

- **Indicazioni generali** **3**
- **La presentazione e l'ammissione delle liste provinciali** **7**
- **La presentazione e l'ammissione delle candidature a Presidente** **23**

- | | |
|---|-----------|
| • Indicazioni generali | 3 |
| • La presentazione e l'ammissione delle liste provinciali | 7 |
| • La presentazione e l'ammissione delle candidature a Presidente | 23 |

Fonti normative

La legge che regola la materia della presentazione e dell'ammissione delle liste provinciali per la candidatura a consigliere regionale e delle candidature a Presidente della Giunta regionale è la legge elettorale del Veneto, la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale».

In particolare, gli articoli che riguardano il tema della presentazione e ammissione delle liste provinciali e delle candidature a Presidente della Giunta regionale sono gli articoli dal 13 al 17. In particolare, l'articolo 13 contiene disposizioni relative ad entrambe, mentre gli articoli 14 e 16 si riferiscono alle liste provinciali e gli articoli 15 e 17 alle candidature a Presidente della Giunta regionale.

Per quanto non espressamente previsto da tale legge regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

Definizioni

La nuova legge elettorale del Veneto identifica e definisce chi partecipa all'elezione.

- **Lista provinciale:** la lista di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione, che corrisponde alla provincia. Tale lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale;
- **Gruppo di liste:** insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni (province) e contrassegnate dallo stesso simbolo;
- **Coalizione:** il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad uno stesso candidato Presidente della Giunta regionale.

I requisiti per le liste e le coalizioni

Le coalizioni

- Per essere ammessa, una coalizione dev'essere formata da almeno un gruppo di liste presentate, con lo stesso simbolo, in almeno **4 circoscrizioni**.
- Alle coalizioni non possono aderire liste presentate in meno di **4 circoscrizioni**.

Le liste

- La lista deve essere presentata in **almeno 4 circoscrizioni**.
- Le liste provinciali devono essere formate da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo. Diversa è la previsione per le province di Belluno e Rovigo, in cui le liste possono essere formate al massimo da 5 candidati. In sostanza, per le province di Belluno e Rovigo le liste devono essere composte da un numero di candidati compreso **tra 1 e 5** e per le province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza da un numero compreso **tra 3 e 9**. I candidati devono essere elencati nella lista con **numerazione progressiva**.
- Ogni lista dev'essere costruita in modo tale che, se il numero di candidati è pari, ogni **genere** sia **rappresentato in ugual misura** e, se il numero di candidati è dispari, la differenza tra il numero di candidati di ciascun genere sia al massimo di una unità. I candidati sono inseriti nella lista in ordine **alternato per genere**.
- Le liste provinciali contrassegnate da uno stesso simbolo, presentate nelle diverse circoscrizioni, sono collegate con lo stesso candidato Presidente della Giunta regionale.

- **Indicazioni generali** **3**
- **La presentazione e l'ammissione delle liste provinciali** **7**
- **La presentazione e l'ammissione delle candidature a Presidente** **23**

Termini e modalità per la presentazione delle liste provinciali

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla **cancelleria del tribunale dalle ore 8 alle ore 20 del 21 agosto 2020** (trentesimo giorno antecedente la votazione) e **dalle ore 8 alle ore 12 del 22 agosto 2020** (ventinovesimo giorno antecedente la votazione).

Per la presentazione possono essere utilizzati i **moduli allegati** alle Istruzioni per le candidature scaricabili all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/elezioni-regionali/istruzioni?articleId=5127096>.

I documenti da presentare

All'atto della presentazione delle liste devono essere consegnati i seguenti documenti:

- **lista dei candidati alla carica di consigliere regionale;**
- **dichiarazione di presentazione della lista;**
- **certificati** dei sindaci dei comuni di residenza dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista che ne attestino l'**iscrizione nelle liste elettorali** di un comune della circoscrizione (solo nel caso in cui la lista non sia esonerata da tale adempimento);
- **dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura.** La dichiarazione deve contenere l'**esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità** e dev'essere corredata dal **certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;**
- certificato di iscrizione di **ogni candidato nelle liste elettorali** di un comune della Repubblica;
- modello di **contrassegno di lista**, in triplice esemplare;
- **contrassegno del candidato Presidente;**
- certificazione che attesti che la lista è espressione di un gruppo consiliare o è collegata con un gruppo consiliare. Tale certificazione è richiesta solo per le liste esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni.

La lista dei candidati consigliere

I candidati inseriti nella lista devono aver compiuto il **diciottesimo anno** di età il giorno delle elezioni e essere iscritti nelle liste elettorali di un **comune della Repubblica**.

I candidati compresi nella lista devono essere elencati con **numerazione progressiva**.

Ogni candidato può presentare la propria candidatura in **tutte le circoscrizioni** elettorali purché con lo stesso simbolo.

Come già indicato, le liste devono essere composte **da 1 a 5 candidati** nelle province di Belluno e Rovigo e **da 3 a 9** nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Inoltre, come sopra indicato, ogni lista dev'essere costruita in modo tale che, se il numero di candidati è pari, **ogni genere sia rappresentato in ugual misura** e, se il numero di candidati è dispari, la differenza tra il numero di candidati di ciascun genere sia al massimo di una unità. I candidati sono inseriti nella lista in **ordine alternato per genere**.

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

La dichiarazione di presentazione della lista

La dichiarazione di presentazione delle liste provinciali deve contenere:

- **Necessarie sottoscrizioni da parte dei presentatori;**
- **Dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta** regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del collegamento da parte del candidato stesso firmata e autenticata;
- **Indicazione di due delegati** incaricati alla presentazione della lista, a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta e a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale. Dei delegati è necessario indicare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (di almeno uno dei due), il numero di telefono/cellulare o di fax. Le stesse persone possono essere indicate sia come delegati di lista sia come delegati del candidato Presidente.

La sottoscrizione della lista (1)

Per il 2020, il numero minimo delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature **è ridotto ad un terzo.**

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere sottoscritta:

- da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettori di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettori di comuni compresi nelle circoscrizioni comprese tra 100.001 e 500.000 abitanti (**Belluno e Rovigo**);
- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettori di comuni compresi nelle circoscrizioni comprese tra 500.001 e 1.000.000 abitanti (**Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza**);
- da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettori di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti.

La sottoscrizione della lista (2)

Sono **esonerate dalla sottoscrizione**:

- le liste di candidati **espressione dei gruppi consiliari** o delle componenti politiche del gruppo misto presenti in Consiglio regionale;
- le liste di candidati che abbiano ottenuto una **dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari** o con componenti politiche del gruppo misto presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi. Tale dichiarazione è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, **per una sola lista** e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.

In questi casi, la dichiarazione di presentazione della lista può essere sottoscritta:

- dal presidente o dal segretario o dal coordinatore del partito, gruppo o movimento o dai presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali oppure da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio;
- dal Presidente di gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, oppure da rappresentante dallo stesso appositamente incaricato, con mandato autentificato.

Le liste esonerate dalla sottoscrizione devono presentare anche una certificazione che attesti di essere espressione di un gruppo consiliare o di essere collegate con un gruppo consiliare.

La sottoscrizione della lista (3)

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata, il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori e il Comune nelle cui liste sono iscritti.

La **firma di ogni sottoscrittore dev'essere autenticata** da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, sindaco metropolitano, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere metropolitano, componenti della conferenza metropolitana, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco, anche se candidati. Tutti questi soggetti possono procedere all'autenticazione esclusivamente nel territorio di propria competenza.

Le sottoscrizioni **sono valide se autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.**

Tra i sottoscrittori non possono essere compresi i candidati.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati o di una lista di candidati e la candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori

I certificati, anche collettivi cioè redatti in un unico atto, sono **rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori** e ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Dev'essere assolutamente evitato qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

La dichiarazione di accettazione della candidatura

La candidatura nella lista provinciale è accettata con **dichiarazione firmata dal candidato stesso e autenticata** da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, sindaco metropolitano, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere metropolitano, componenti della conferenza metropolitana, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco, anche se candidati. Tutti questi soggetti possono procedere all'autenticazione esclusivamente nel territorio di propria competenza. Per i residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

La dichiarazione deve contenere **l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità** e dev'essere corredata dal **certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva**.

Il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali

Ogni candidato deve allegare anche il **certificato di iscrizione nelle liste elettorali** di uno dei comuni della Repubblica.

Il contrassegno di lista (1)

Alla presentazione della lista provinciale va allegato un **modello di contrassegno di lista**, anche figurato, **in triplice esemplare**.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici e in particolare di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, essendo usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

- l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25% del totale;
- l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
- l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Le disposizioni relative alla non ammissibilità di contrassegni identici o confondibili non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici presenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo.

Le liste appartenenti ad una coalizione possono utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, il candidato Presidente può utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

Il contrassegno di lista (2)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si raccomanda:

- che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte, una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulle schede di votazione. In tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà nei manifesti e nelle schede di votazione il contrassegno della lista;
- che eventuali diciture facenti parte del contrassegno siano circoscritte dal cerchio;
- che i disegni dei modelli di contrassegno siano perfettamente identici nelle due misure;
- che vengano indicate la parte superiore e la parte inferiore dei modelli di contrassegno.

Nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni e gruppi politici, va allegata una dichiarazione attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito, formazione o gruppo politico sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Il contrassegno del candidato Presidente

Il **modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale** dev'essere consegnato in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, **in triplice esemplare** per ciascuna dimensione.

Per la creazione e la presentazione del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale rimangono valide tutte le indicazioni fornite nelle slide precedenti relativamente ai contrassegni di lista.

La certificazione del motivo di esonero dall'obbligo di sottoscrizione

Tale certificazione è richiesta solamente per le liste esonerate dall'obbligo di sottoscrizione.

Per le liste rappresentanti di gruppi consiliari, la certificazione deve attestare che la lista è espressione di un gruppo consiliare o di una componente politica del gruppo misto ed essere rilasciata dal relativo Presidente del gruppo consiliare.

Per le liste collegate con un gruppo consiliare, la certificazione deve attestare il collegamento con un gruppo consiliare o una componente politica del gruppo misto presente in Consiglio da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali, dev'essere resa dal Presidente del Gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, e deve essere firmata e autenticata.

Procedure per l'esame e l'ammissione delle liste e gli eventuali ricorsi

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati verifica, corregge ed eventualmente ricusa le liste non rispondenti ai criteri di legge.

I delegati di lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte e delle modificazioni apportate alla lista dall'Ufficio centrale circoscrizionale e possono presentarsi ad udienza presso lo stesso Ufficio l'indomani alle ore 9 per presentare nuovi documenti o un nuovo contrassegno. L'Ufficio delibera seduta stante e comunica nella stessa giornata le sue decisioni ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale che trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo e comunica le sue decisioni nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.

- **Indicazioni generali** **3**
- **La presentazione e l'ammissione delle liste provinciali** **7**
- **La presentazione e l'ammissione delle candidature a Presidente** **23**

Termini e modalità per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente

Le candidature a Presidente della Giunta regionale devono essere presentate alla **cancelleria della Corte d'Appello di Venezia dalle ore 8 alle ore 20 del 21 agosto 2020** (trentesimo giorno antecedente la votazione) e **dalle ore 8 alle ore 12 del 22 agosto 2020** (ventinovesimo giorno antecedente la votazione).

Per la presentazione possono essere utilizzati i **moduli allegati** alle Istruzioni per le candidature scaricabili all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/elezioni-regionali/istruzioni?articleId=5127096>.

I documenti da presentare

All'atto della presentazione delle candidature devono essere consegnati i seguenti documenti:

- **dichiarazione di presentazione della candidatura;**
- **certificati** dei sindaci dei comuni di residenza dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura che ne attestino l'**iscrizione nelle liste elettorali** di un comune della regione (solo nel caso in cui la candidatura non sia esonerata da tale adempimento);
- **dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura.** La dichiarazione deve contenere l'**esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità** e dev'essere corredata dal **certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva;**
- certificato di iscrizione del **candidato nelle liste elettorali** di un comune della Repubblica;
- modello di **contrassegno del candidato Presidente**, in triplice esemplare;
- certificazione che attesti di essere collegato con una lista espressione di un gruppo consiliare o di una componente politica del gruppo misto o con una lista collegata con un gruppo consiliare o di una componente politica del gruppo misto. Tale certificazione è richiesta solo per le candidature collegate con liste esonerate dalla raccolta delle sottoscrizioni.

La dichiarazione di presentazione della candidatura

I candidati Presidente della Giunta regionale devono aver compiuto il **diciottesimo anno di età** il giorno delle elezioni, essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e devono presentare la propria candidatura in un'unica coalizione.

La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale deve indicare il nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato e deve contenere:

- **Necessarie sottoscrizioni da parte dei presentatori;**
- **Dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di 4 circoscrizioni elettorali con l'indicazione di tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento** accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del collegamento firmata dai delegati alla presentazione delle liste provinciali collegate e autenticata;
- **Indicazione di due delegati** incaricati alla presentazione della candidatura e a designare i rappresentanti del candidato presso i seggi e presso l'Ufficio centrale regionale. Dei delegati è necessario indicare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (di almeno uno dei due), il numero di telefono/cellulare o di fax. È opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati, ma possono essere scelti tra i presentatori o anche tra persone diverse. Le stesse persone possono essere indicate sia come delegati di lista sia come delegati del candidato Presidente.

La sottoscrizione della candidatura (1)

La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. Per il 2020, il numero minimo delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature **è ridotto ad un terzo**.

Sono **esonerate dalla sottoscrizione le candidature collegate a:**

- liste di candidati **espressione dei gruppi consiliari** o di una componente politica del gruppo misto presenti in Consiglio regionale;
- liste di candidati che abbiano ottenuto una **dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari** presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi. Tale dichiarazione è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, **per una sola lista**.

In questi casi, la dichiarazione di presentazione della candidatura può essere sottoscritta:

- dal presidente o dal segretario o dal coordinatore del partito, gruppo o movimento o dai presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali oppure da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio;
- dal Presidente di gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, oppure da rappresentante dallo stesso appositamente incaricato, con mandato autenticato.

Le candidature esonerate dalla sottoscrizione devono presentare anche una certificazione che attesti che sono collegate con una lista espressione di un gruppo consiliare o componente politica del gruppo misto o con una lista che ottenuto il collegamento con un gruppo consiliare.

La sottoscrizione della candidatura (2)

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno del candidato Presidente, il nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La **firma di ogni sottoscrittore dev'essere autenticata** da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, sindaco metropolitano, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere metropolitano, componenti della conferenza metropolitana, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco, anche se candidati. Tutti questi soggetti possono procedere all'autenticazione esclusivamente nel territorio di propria competenza.

Le sottoscrizioni **sono valide se autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.**

Tra i sottoscrittori non possono essere compresi i candidati.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati o di una lista di candidati e la candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori

I certificati, anche collettivi cioè redatti in un unico atto, sono **rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori** e ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Dev'essere assolutamente evitato qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

La dichiarazione di accettazione della candidatura

La candidatura alla carica di Presidente è accettata con **dichiarazione firmata dal candidato stesso e autenticata** da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, sindaco metropolitano, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere metropolitano, componenti della conferenza metropolitana, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco, anche se candidati. Tutti questi soggetti possono procedere all'autenticazione esclusivamente nel territorio di propria competenza. Per i residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

La dichiarazione deve contenere **l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità** e dev'essere corredata dal **certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva**.

Il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali

Ogni candidato Presidente deve allegare anche il **certificato di iscrizione nelle liste elettorali** di uno dei comuni della Repubblica.

Il contrassegno del candidato (1)

Alla presentazione della candidatura va allegato un **modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale**, anche figurato, **in triplice esemplare**, che rappresenta il contrassegno della coalizione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti e gruppi politici e in particolare di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, essendo usati tradizionalmente dai partiti e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

- l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25% del totale;
- l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito o gruppo consiliare;
- l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

I candidati Presidente possono utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate e, viceversa, le liste appartenenti ad una coalizione possono utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente.

Il contrassegno del candidato (2)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si raccomanda:

- che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte, una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulle schede di votazione. In tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà nei manifesti e nelle schede di votazione il contrassegno della lista;
- che eventuali diciture facenti parte del contrassegno siano circoscritte dal cerchio;
- che i disegni dei modelli di contrassegno siano perfettamente identici nelle due misure;
- che vengano indicate la parte superiore e la parte inferiore dei modelli di contrassegno.

Nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni e gruppi politici, va allegata una dichiarazione attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito, formazione o gruppo politico sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La certificazione del motivo di esonero dall'obbligo di sottoscrizione

Tale certificazione è richiesta solamente per le candidature collegate a liste esonerate dall'obbligo di sottoscrizione.

Per le candidature a Presidente collegate a liste rappresentanti di gruppi consiliari o delle componenti politiche del gruppo misto, la certificazione deve attestare che la lista cui è collegato il candidato Presidente è espressione di un gruppo consiliare e dev'essere rilasciata dal relativo Presidente del gruppo consiliare.

Per le candidature collegate a liste che hanno ottenuto il collegamento con un gruppo consiliare, la certificazione deve attestare che la lista cui è collegato il candidato Presidente ha ottenuto il collegamento con un gruppo consiliare o una componente politica del gruppo misto presente in Consiglio da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali, dev'essere resa dal Presidente del Gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, e deve essere firmata e autenticata.

Procedure per l'esame e l'ammissione delle candidature e gli eventuali ricorsi

L'Ufficio centrale regionale (costituito presso la Corte d'Appello di Venezia) entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale verifica, corregge ed eventualmente ricusa le candidature non rispondenti ai criteri di legge.

I delegati dei candidati possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte alla candidatura dall'Ufficio centrale regionale e possono presentarsi ad udienza presso lo stesso Ufficio l'indomani alle ore 9 per presentare nuovi documenti o un nuovo contrassegno. L'Ufficio delibera seduta stante e comunica nella stessa giornata le sue decisioni ai delegati dei candidati e agli Uffici centrali circoscrizionali.

Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo e comunica le sue decisioni nelle 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.